

## Le FAQ dei medici in formazione specialistica

Nel testo i medici specializzandi potranno essere chiamati medici in formazione specialistica (quest'ultima, dizione corretta a partire dalla firma del contratto)

A cura di FederSpecializzandi, ultimo aggiornamento: Luglio 2009

### INTRODUZIONE

Le FAQ (Frequently Asked Questions) di Federspecializzandi intendono essere una breve guida alle principali problematiche che riguardano condizioni lavorative e formazione del medico specializzando. Sono state redatte sulla base della legislazione attuale (a Luglio 2009) da persone che da anni si impegnano a difendere i diritti degli specializzandi e cercare di migliorarne la condizione, ma che non sono né giuristi, né funzionari ministeriali, bensì sono loro stessi specializzandi quotidianamente occupati nelle cliniche.

Queste risposte dunque possono non risultare sempre del tutto esaustive, anche a causa della frequente contraddittorietà e delle carenze della legislazione stessa, anzi vi preghiamo di segnalarci eventuali inesattezze o incompletezze, contribuendo così voi stessi alle FAQ.

### Il Contratto

Il contratto di formazione specialistica è entrato in vigore a partire dall'anno accademico 2006-2007, e si richiama alla legge 368/99 e successive leggi e circolari ministeriali. Il contratto è uguale per tutti gli specializzandi d'Italia, ma quello che può variare sono gli accordi attuativi decisi localmente nelle varie sedi. Sebbene gli accordi attuativi locali non possano stravolgere o modificare i contenuti del contratto, tuttavia vi possono essere margini di interpretazione su alcuni punti. **Vi invitiamo quindi a leggere bene contratto ed accordi attuativi locali della vostra sede (se presenti) ed a segnalare eventuali contraddizioni.**

La Finanziaria (Legge 266/05, art.300) ha rivisto alcuni aspetti del contratto, peggiorando in particolare le norme riguardanti i contributi previdenziali. Infatti se la 368/99 prevedeva per gli specializzandi una contribuzione pari al 75% di quella dei medici strutturati del SSN, dopo le modifiche apportate alla Finanziaria 2006 gli specializzandi dovranno invece versare i contributi alla gestione separata INPS (la cassa dei lavoratori autonomi). Questo, oltre che essere incongruente con le caratteristiche di lavoratore subordinato dello specializzando, diminuisce in modo cospicuo i contributi versati e obbliga lo specializzando, qualora volesse usufruirne, a doverli riscattare (pagando) o totalizzare (gratis) in futuro. Il rischio insomma è quello di versare contributi "a vuoto". L'INPS con il messaggio n. 4317, del 24 febbraio 2009, condividendo il parere del Ministero dell'Economia, ha fatto proprio l'orientamento del Ministero del lavoro in merito all'opportunità che *"il medico in formazione specialistica non iscritto alla cassa professionale versi la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta"*, alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata. Questo è il primo passo per eliminare definitivamente la gestione separata INPS e pagare ad un unico ente previdenziale (ENPAM), evitando spezzoni.

# INDICE DELLE FAQ

1. Quali sono le normative che definiscono l'attività del medico specializzando?
2. Il contratto
  - Da quale anno accademico è prevista l'applicazione del nuovo contratto?
  - Che tipo di contratto verrà stipulato? Con chi viene stipulato il contratto?
  - Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la maternità?
  - Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la malattia?
  - Cosa prevede il contratto per quanto riguarda le ferie?
  - Sono uno specializzando la cui borsa è finanziata dalla regione o da un ente privato. Ci sono differenze rispetto ai contratti finanziati dal MIUR?
  - Con il contratto è possibile fare attività intramoenia?
  - E' possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa?
  - Si dovranno comunque pagare le tasse universitarie?
  - Il contratto è soggetto ad IRPEF?
  - Bisogna presentare la dichiarazione dei redditi?
  - Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione?
  - Il contratto prevede contributi previdenziali?
  - Potrò trasferire i miei contributi ad altro ente alla fine della specializzazione? Gratuitamente?
  - A quanto ammonta lo stipendio previsto dal nuovo contratto per gli specializzandi?
  - Il medico specializzando potrà fare guardie da solo e/o sostituire il personale strutturato?
  - A quanto ammonterà l'orario di lavoro? Come verranno controllate le presenze?
  - L'iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a dottorati, master o altri corsi di laurea?
  - Dopo la specializzazione o il corso per MMG, posso conseguire una seconda specialità?
  - Qual è la regolamentazione che disciplina il trasferimento da una sede ad un'altra?
  - In quali situazioni ci può essere la risoluzione anticipata del contratto?
3. L'attività formativa
  - Quali attività è tenuto a svolgere lo specializzando nell'ambito della scuola di specializzazione? Cosa cambierà dal punto di vista formativo con la firma del contratto?
  - Che cos'è il tutor?
  - Che cos'è il log-book?
  - Posso svolgere periodi in altre strutture che non siano quella della mia scuola di specializzazione? Cos'è la rete formativa?
  - Posso svolgere periodi di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa?
  - Sarà ancora possibile fare dei periodi di specializzazione all'estero? Per quanto tempo? Continuerò a percepire lo stipendio?
  - Sono previsti aiuti economici per periodi di frequenza all'estero?
  - Occorre un'autorizzazione per periodi di frequenza fuori sede?
4. Il nuovo ordinamento didattico (DM 1/8/2005)

- Chi interesserà
- Quali sono i principali cambiamenti?
- 5. **Gli organi di controllo**
  - Che cos'è l'Osservatorio Nazionale? Che funzioni ha?
  - Che cosa sono gli Osservatori Regionali? Che funzioni hanno?
  - Che cos'è il Consiglio della Scuola? Che funzioni ha?
  - In che altri organi sono previsti rappresentanti degli specializzandi?
- 6. **Ambito fiscale**
  - Lo specializzando può produrre ricevuta?
  - Qual è il limite annuo per la prestazione occasionale?
  - È possibile rilasciare certificati?
  - Si possono prescrivere farmaci?
  - Lo specializzando può aprire partita IVA?
  - Cosa succede ad uno specializzando che lavora al di fuori dei settori consentiti (che, a puro titolo di esempio, 'occasionalmente' fa guardie presso strutture private) emettendo regolare ricevuta come prestazione occasionale al momento del pagamento?
  - Se si emettono delle fatture o delle ricevute occorre fare la dichiarazione dei redditi?
  - Cosa succede se si riceve una somma di denaro senza emettere ricevuta?
  - Quando si deve apporre il bollo su ricevute e fatture?
  - Come si compila una ricevuta per prestazione occasionale?
  - Se durante una sostituzione devo fare un certificato a pagamento come mi devo comportare con la ricevuta?
  - Quali delle mie spese personali e professionali possono essere messe nella dichiarazione dei redditi come costi (oneri deducibili)?
  - Se vengo pagato per dei lavori devo pagare la quota B all'ENPAM?
  - Se faccio qualche lavoro e la dichiarazione dei redditi, ma vivo ancora con i miei, sono considerato 'soggetto a carico' o no?
- 7. **Piccolo glossario**

1. Quali sono le normative che definiscono l'attività del medico specializzando?

- **Decreto Legislativo [8/8/1991 n° 257](#)**

Questo decreto, in vigore fino al 31 ottobre 2006, stabiliva le regole per la formazione del medico specialista, l'istituzione della borsa di studio ed i diritti e doveri dello specializzando, con il concetto di formazione specialistica a tempo pieno.

- **Decreto Legislativo [17/8/1999 n° 368](#)**

Recepisce la direttiva comunitaria 93/16/CEE che regola anche la formazione medica specialistica. La novità sostanziale è il passaggio dello specializzando da uno status di studente ad uno di lavoratore in formazione, attraverso la stipula con Università e Regione di un contratto di lavoro di tipo subordinato della durata di un anno e rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, con le implicazioni economiche e le tutele del caso. Qualche mese dopo la sua approvazione in Parlamento, gli articoli 37-42 (proprio quelli relativi alla stipula del contratto) sono stati bloccati dal D.LGS 517/99 (art. 8) “fino allo stanziamento di

fondi per la formazione dei medici specialisti”, lasciando di fatto in vigore il D.LGS 257/91. La legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ha stanziato i fondi per l’applicazione del contratto a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, introducendo delle modifiche al testo originario (vd sotto). La 368/99 (art.43-44) prevede inoltre l’istituzione degli Osservatori Regionali e dell’Osservatorio Nazionale della formazione specialistica con lo scopo di vigilare sul livello qualitativo delle singole scuole. (vd “Organi di controllo”)

o **Legge [23/12/2005 n° 266](#) (Finanziaria 2006)**

Stanzia i fondi per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37-42 del D.LGS 368/99, e quindi del contratto per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, apportando delle modifiche al testo originario. Queste le più rilevanti (art.1, comma 300):

- il contratto di formazione-lavoro viene sostituito da un “contratto di formazione specialistica”, non menzionando di quale tipologia di contratto si tratterà, se non che “Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti” (art.37)
- ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il settore sanitario (come previsto dal D.LGS 368/99 art.41), le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995), attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi.

o **Decreti Ministeriali [11/5/1995](#), [3/7/1996](#)**

Questi decreti disciplinavano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, fissando per ogni Scuola i settori scientifico disciplinari e gli standard di addestramento e regolamentando le attività pratiche e la preparazione teorica richieste per conseguire il titolo di specialista (Tabelle A e B). Essi si articolavano in una parte generale che valeva per tutte le specialità e in parti speciali che riguardavano ciascuna specialità. Tali due decreti sono stati sostituiti dalla entrata in vigore del riassetto degli ordinamenti didattici, così come previsto dal DM 1/8/2005.

o **Decreto Ministeriale [1/8/2005](#)(+ [allegato](#))**

Contiene il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e si prefigge di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. I nuovi ordinamenti didattici hanno sostituito quelli attualmente in vigore secondo i DM 11/5/95 e 3/7/96 (vedi “[Nuovo ordinamento didattico](#)”)

Al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse e ridurre l’eccesso di offerta didattica-formativa il D.M. 1/8/2005 all’art. 3, c. 4, stabilisce che le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire una

sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia e che per ciascuna Scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso. Quest'anno accademico 2008/09, i concorsi sono stati effettuati secondo il nuovo ordinamento. L'unica tipologia nuova di Scuola che è stata attivata è quella della Medicina di Emergenza/Urgenza. Con eccezione limitata ad uno o due casi di Scuole di Specializzazione in Atenei di grosse dimensioni, ogni Ateneo avrà una sola Scuola per ogni Tipologia (che ovviamente rispetti le caratteristiche richieste dal nuovo ordinamento).

Per l'attuazione di questa norma è stata rilevata la necessità di attivare apposite federazioni tra Atenei per le Scuole che non rispondono al requisito del numero minimo di specializzandi per anno. Tuttavia per quest'anno il passaggio verso Federazioni che hanno un minimo di 3 posti di specializzazione è avvenuto gradualmente, entrando integralmente in vigore dal prossimo anno accademico. Per quest'anno sono state ammesse Federazioni con un numero cumulativo di 2 posti. Tuttavia esiste un problema che dovrà essere risolto in tempi rapidi, vale a dire i ricorsi presentati da alcuni Atenei Italiani alle federazioni e che penalizzano medici in formazione specialistica vincitori di regolare concorso. Si tende a precisare che lo specializzando che è iscritto ad una specialità non può chiedere il passaggio alla stessa specialità secondo il nuovo ordinamento in vigore.

- **Decreto Ministeriale [6/3/2006](#)**

Contiene il nuovo regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, sostituendo il precedente del 25/2/2003. Novità principali:

- obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo (art.2)

**E' chiaro che per l'ammissione alle scuole di specializzazione è necessario il possesso dell'abilitazione professionale. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in deroga all'art.2, l'abilitazione professionale deve invece essere conseguita entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche (si produce una autocertificazione). Si tratta di un problema che il MIUR dovrà risolvere, valutando tempistiche adeguate tra esame di stato e concorso nelle Scuole di specializzazione mediche.**

- la data di inizio delle attività didattiche, e quindi del primo anno di corso, sarà indicata nel decreto ministeriale di assegnazione del numero dei posti, quindi l'anno accademico non avrà più un inizio retroattivo dal 1 novembre precedente, ma inizierà al momento dell'immatricolazione.

[Vai all'indice](#)

## 2. Il contratto:

- **Da quale anno accademico è prevista l'applicazione del nuovo contratto?**

Il nuovo contratto è entrato in vigore dall'anno accademico 2006-2007, secondo quanto previsto dalla Legge [266/2005](#) (Finanziaria 2006) e come riaffermato nella nota MIUR [n. prot. 4149](#) (nella quale viene peraltro sottolineato che a decorrere dall'a.a. 2006-2007 il D.LGS 257/91 è abrogato). Quindi il contratto è formalmente attivo dall'1 novembre 2006.

[Vai all'indice](#)

- **Che tipo di contratto verrà stipulato? Con chi viene stipulato il contratto?**

Mentre la versione originaria del Decreto Legislativo [D.LGS 368/99](#) prevedeva un contratto di formazione-lavoro, la legislazione attuale, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge [266/2005](#) (art.1 c. 300), parla di “contratto di formazione specialistica”, e non permette di ricondurlo ad alcuna delle tipologie contrattuali vigenti.

Il contratto (Dlgs.368/99, art.37) “è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione”. Il contratto non è quindi stipulato direttamente con l'azienda sanitaria presso la quale lo specializzando svolge il proprio servizio. Inoltre “Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti” (art.37). Il contratto in Alcuni Atenei è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

[Vai all'indice](#)

- **Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la maternità?**

Il [D.LGS 368/99](#) (art.40 c.3 e c. 5) prevede che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”. Questo significa che finalmente anche le specializzande avranno le tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici (D.LGS 151/2001). Nel periodo di assenza per maternità non ci sarà più come prima la sospensione della borsa e del periodo formativo, ma si riceverà una parte della retribuzione totale (la "quota fissa"): “Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso” (art. 40 c. 5). I mesi "persi" per la maternità si dovranno poi recuperare alla fine della specializzazione, visto che sono mesi di formazione, ma saranno ovviamente retribuiti per intero. Il fatto che valgano le leggi per la tutela della maternità significa che le specializzande incinte devono stare a casa un periodo minimo di cinque mesi: due mesi prima più tre dopo il parto (o 1+4). Indennità di maternità: fino al 2005 veniva erogata dall'ENPAM (come per tutte le iscritte all'ODM, specializzande o meno), ma dall'entrata in vigore del contratto, l'ENPAM ha congelato le domande pervenutegli in quanto le modifiche apportate al D.LGS 368/99 dalla Legge 266/2005, prevedono che gli specializzandi siano indennizzati dall'Università (quota fissa dello stipendio) e che l'ENPAM intervenga per il principio di solidarietà (da suo statuto), là dove si creino delle carenze stipendiali.

INTERPELLO SULLA MATERNITÀ'(http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BF8F2018-7E89-4DEE-B5DD-711BCB13C051/0/392009.pdf)

[Vai all'indice](#)

○ **Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la malattia?**

Vale quanto scritto per la tutela della maternità, in particolare il [D.LGS 368/99](#) (art.40 c. 3 e c. 5) prevede che “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”(vedi [domanda precedente](#) per la spiegazione).

[Vai all'indice](#)

○ **Cosa prevede il contratto per quanto riguarda le ferie (assenze per motivi personali , preventivamente autorizzate)?**

[D.LGS 368/99](#) art.40 c. 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico...” E' assolutamente illegittimo che alcuni Atenei commutino i giorni di assenza per malattia in giorni di “ferie”. Inoltre non esiste il congedo matrimoniale.

[Vai all'indice](#)

**Sono uno specializzando la cui borsa è finanziata dalla regione o da un ente privato. Ci sono differenze rispetto ai contratti finanziati dal MIUR?**

Anche le regioni e gli enti privati che erogavano borse in passato dovranno adeguarsi e finanziare posti in specialità che garantiscano una tipologia di contratto uguale a quello nazionale per i loro beneficiari.

[Vai all'indice](#)

**E' possibile svolgere attività intramoenia?**

Il [D.LGS 368/99](#) prevede (art. 40) la possibilità di fare attività libero professionale intramoenia, ma verosimilmente la fattibilità della cosa varierà localmente. Infatti l'attività dello specializzando all'interno di una struttura ospedaliera è regolata dalla convenzione Università-Azienda Ospedaliera, che a sua volta si rifà al protocollo d'intesa Regione-Università. Dato che con la 257/91 lo specializzando non poteva fare attività libero-professionali intramoenia (o meglio, la cosa non era chiara), questi protocolli dovranno essere aggiornati secondo la nuova normativa. Tuttavia esistono già circolari regionali che sottolineano come l'attività intramoenia sia esercitabile solo in base ai titoli posseduti (seconda specializzazione)

[Vai all'indice](#)

### **E' possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa?**

Il [D.LGS 368/99](#) (art. 40 c. 1) afferma che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specialità.

Le uniche eccezioni consentite, esattamente come prima, sono:

- servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica)
- sostituzioni medico di medicina generale
- guardie turistiche

Questo per una modifica proprio della 368 successiva al 1999 (Legge [n. 448](#) del 28.12.2001 art.19 c. 11 e 13 [Finanziaria 2002] e [DL 81/04](#) convertito in Legge il 19 maggio 2004), e fino ad ora non ulteriormente modificata.

[Vai all'indice](#)

- **Si dovranno comunque pagare le tasse universitarie?**

Sì.

[Vai all'indice](#)

### **Il nostro stipendio è soggetto ad IRPEF?**

Gli emolumenti derivanti dal contratto, sono esenti dall'IRPEF (D.LGS 368/99 art. 41 comma 1), in quanto assimilati ad una borsa di studio, e come tali non soggetti a tassazione per l'imposta sui redditi. E' esente IRAP.

[Vai all'indice](#)

- **Bisogna presentare la dichiarazione dei redditi?**

No, perché il nostro stipendio non è soggetto ad imposte. E' chiaro che chi dovesse esercitare attività lavorative al di fuori della specialità (previste da contratto) e al di fuori dell'orario lavorativo, dovrà presentare la stampa di certificazioni ai fini fiscali (CUD).

[Vai all'indice](#)

### **Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione?**

Con il contratto l'assicurazione è passata interamente a carico dell'Azienda Ospedaliera dove gli specializzandi svolgono la loro formazione, e copre anche la responsabilità civile contro terzi, “alle



stesse condizioni del proprio personale” (art.41 c.3).

In caso la formazione avvenga al di fuori della rete formativa della Scuola, l'ente ospitante si deve fare carico dell'assicurazione. [Vai all'indice](#)

### **Il contratto prevede contributi previdenziali?**

Con le modifiche introdotte con la Legge 266/2005, ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il settore sanitario (come previsto dal D.LGS 368/99 art.41), le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995), attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi. Questo significa che dovrà essere versata una quota dello stipendio lordo alla gestione separata INPS:

”Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento”.(Circolare INPS n. 8 del 17-1-2008 e n. 13 del 28-1-2009).

Agli specializzandi iscritti all’Ordine dei Medici (iscrizione obbligatoria, pena esercizio abusivo della professione), quindi iscritti obbligatoriamente anche l’ENPAM (fondo generale), spetta l’aliquota ridotta, pertanto dovranno versare all’INPS solo il 17% dell’importo totale lordo dello stipendio. In particolare i 2/3 di questa percentuale (che sia 25 o 17%) dovranno essere versati dal datore di lavoro (cioè dall’Università), mentre 1/3 è a carico del medico specializzando.

Per praticità anche la quota a carico dello specializzando viene detratta direttamente dello stipendio lordo e versata all’INPS dall’Università.

In una precedente nota (n. 37 del 8/2/07) l’INPS precisa che “l’iscrizione alla gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati da parte delle università committenti”.

[Vai all'indice](#)

### **Potrò trasferire i miei contributi ad altro ente alla fine della specializzazione? Gratuitamente?**

Dal sito dell’INPS (tuttoinps – contributi)

Ricongiunzione

La legge 45/1990 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all’INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

La ricongiunzione è pagata dall’interessato. La sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungano il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del “pro-rata”, paga la pensione sulla base dei contributi versati presso di essa.

Totalizzazione

Il lavoratore che ha versato contributi presso più gestioni pensionistiche può cumulare tutti i contributi versati in periodi non coincidenti al fine di ottenere un’unica pensione. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.) ed è completamente gratuita (è alternativa alla ricongiunzione dei contributi che spesso è onerosa).

La domanda per la totalizzazione deve essere presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all'ente previdenziale presso il quale risultano versati gli ultimi suoi contributi (l'ultimo ente al quale risulta iscritto).

Il lavoratore che non sia già titolare di pensione può chiedere la totalizzazione al compimento del 65° anno di età, purché sia in possesso di almeno 20 anni di contribuzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato almeno 40 anni di contribuzione complessiva.

Per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità possono essere utilizzate per il cumulo dei contributi soltanto le gestioni nelle quali si è in possesso di *periodi contributivi di almeno 3 anni*.

L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda sia gli uomini sia le donne e per ottenere tale pensione, come pure quella di anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.

[Vai all'indice](#)

### **A quanto ammonta lo stipendio previsto dal nuovo contratto?**

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione (art.39) ed “è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa” (Legge 266/2005 art. 1 c. 300).

Attualmente la quota fissa del trattamento economico, eguale per tutte le specializzazioni, è fissata a 22.700 euro lordi per ciascun anno e la parte variabile è fissata a 2300 euro per i primi due anni di specializzazione e 3300 dal terzo anno in poi. Tolate le trattenute INPS, lo stipendio netto è pari a circa 1760 euro per i primi due anni e a circa 1850 euro per gli anni successivi. Non è prevista la tredicesima.

[Vai all'indice](#)

### **Il medico specializzando potrà fare guardie da solo e/o sostituire il personale strutturato?**

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo (art. 38 comma 3). E, se il concetto non fosse abbastanza chiaro, “Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. (vedi anche sospensiva del TAR Lazio 14 Luglio 2008 e sentenza del Consiglio di Stato del 7 Ottobre 2008)

<http://www.specializzandi.org/documenti/sentenza%20consiglio%20di%20stato%201.rtf>

<http://www.specializzandi.org/documenti/sentenza%20consiglio%20di%20stato%202.rtf>

[http://www.specializzandi.org/documenti/consul%20gius-lavoristica%20sul%20nostro%20contratto\[1\].doc.pdf](http://www.specializzandi.org/documenti/consul%20gius-lavoristica%20sul%20nostro%20contratto[1].doc.pdf)

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti (art. 37 comma 1).

Quindi gli specializzandi continueranno, come accadeva fino ad ora, a poter fare guardie specialistiche solo sotto la guida di un tutor. Le modalità di guardie e reperibilità dei medici in formazione dovranno comunque essere regolate dagli accordi Ospedale-Università, in ottemperanza alle normative vigenti.

[Vai all'indice](#)

- **A quanto ammonterà l'orario di lavoro? Come verranno controllate le presenze?**

L'orario di lavoro del medico specializzando dovrà essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno (D.LGS 368/99 art.40), ovvero al momento 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento.

Le modalità di controllo sono state finora soggette a regolamenti interni delle singole scuole o dei singoli atenei ma in alcune università stanno avviando procedure per la regolamentazione standardizzata delle presenze mediante badge, analogamente al personale strutturato.

[Vai all'indice](#)

- **L'iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a dottorati, master o altri corsi di laurea?**

Sì, la scuola di specializzazione fa parte dei “corsi” postlaurea di un ateneo e quindi come è incompatibile essere iscritti a più corsi universitari contemporaneamente lo è anche essere iscritti alla specializzazione e a un altro corso, qualunque esso sia.

[Vai all'indice](#)

- **Dopo la specializzazione o il corso per MMG, posso conseguire una seconda specialità?**

Il D.LGS 368/99 (art.34 c. 4) afferma che “L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale” (si sottolinea che questo articolo è uno di quelli in vigore già dal 1999, in quanto non è stato bloccato dal D.LGS 517/99). Però la Corte Costituzionale ha recentemente emesso una sentenza che dichiara tale divieto incostituzionale, in virtù delle leggi per il diritto allo studio. Attualmente è quindi possibile accedere al concorso d'ammissione per una seconda specializzazione. In caso di ammissione, le condizioni di frequenza ed il trattamento economico sono esattamente gli stessi degli altri specializzandi. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

[Vai all'indice](#)

- **Qual è la regolamentazione che disciplina il trasferimento da una sede ad un'altra?**

Né il D.LGS 368/99 né le modifiche successive danno informazioni in merito alle modalità di trasferimento, nell'ambito di una stessa Scuola di specializzazione, tra sedi diverse. Prima dell'attivazione del contratto, per ottenere il trasferimento era necessario il nullaosta del Rettore sia della sede “accettante” che di quella da cui ci si voleva trasferire, e l'eventuale diniego doveva

essere dovuto a gravi motivi e giustificato per scritto. Nei fatti però accadeva spesso che, dato che il Rettore per concedere il nullaosta chiedeva il parere del Direttore della Scuola, quest'ultimo alla fine riusciva ad impedire il trasferimento, senza neanche dover giustificare tale posizione.

Vista l'assenza di una normativa a riguardo anche in questo caso abbiamo richiesto una risposta chiarificatrice al MIUR. Tuttavia un esempio potrebbe essere, il trasferimento normato da alcuni Atenei che dice: il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte del Comitato ordinatore, nulla osta della Segreteria amministrativa ricevente e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa l'ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

[Vai all'indice](#)

o **In quali situazioni ci può essere la risoluzione anticipata del contratto?**

D.LGS 368/99 art. 37 c. 5: “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

[Vai all'indice](#)

3. L'attività formativa:

o **Quali attività è tenuto a svolgere lo specializzando nell'ambito della scuola di specializzazione? Cos'è cambiato dal punto di vista formativo con la firma del contratto?**

Il D.LGS 368/99 prevede (art. 37) la stipula di un contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali mediante la frequenza delle attività didattiche formali programmate dal Consiglio della Scuola (adesso comitato ordinatore) e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole. Il contratto di formazione specialistica è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali. Si tratta quindi di un contratto finalizzato alla formazione che implica (D.LGS 368/99 art.38) la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale lo specializzando è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal comitato ordinatore in conformità

agli ordinamenti e regolamenti didattici (vedi “[normativa](#)”). In realtà dal punto di vista formativo tali elementi erano già presenti nella precedente legislazione, ma rispetto al passato il D.LGS 368/99 prevede una serie di strumenti di verifica delle attività svolte dallo specializzando per permettere il reale raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico. Tali strumenti sono il log-book, il tutor, gli osservatori regionale e nazionale.

[Vai all'indice](#)

○ **Che cos'è il tutor?**

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori (D.LGS 368/99 art.38) designati annualmente dal Consiglio di Scuola (adesso comitato ordinatore, sec. il nuovo ordinamento), sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni. In realtà la figura del tutore è ancora da definire con precisione e verosimilmente ciò verrà fatto nei protocolli di intesa regionali, secondo le indicazioni date dagli osservatori nazionale e regionali. A titolo esemplificativo il protocollo d’intesa sulla formazione medico specialistica della regione Emilia Romagna prevede la presenza di un tutor “individuale” che guida il percorso dei singoli medici in formazione e di un tutor “di gruppo” che coordina l’attività degli specializzandi all’interno dell’unità operativa di riferimento, supervisiona l’attività pratica e il percorso di autonomizzazione.

[Vai all'indice](#)

○ **Che cos'è il log-book?**

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione chiamato log-book, a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo (D.LGS 368/99 art.38 c.). In pratica il log-book è un libretto in cui andranno segnalati tutti gli interventi e le procedure eseguiti dal medico specializzando durante il suo percorso formativo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici. La struttura del libretto viene stabilita a livello locale ed è auspicabile che essa segua delle indicazioni regionali o nazionali per rendere i log-book di facile consultazione e comparazione nella fase di verifica. Da notare che il libretto diventerà a tutti gli effetti un documento ufficiale che non potrà quindi contraddire altri documenti ufficiali quali ad esempio i registri operatori. È evidente che la controfirma rende lo specializzando personalmente responsabile per la veridicità di ciò che viene riportato e per eventuali complicità nello scrivere procedure mai effettuate al solo fine di essere in regola a fine specialità, pratica che ha reso spesso tale strumento assolutamente inutile. L’utilizzo del log-book, seppure già previsto dai DM 11/5/95 e 3/7/96, diverrà pratica di routine con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico. Siamo in attesa.

[Vai all'indice](#)

- **Posso svolgere periodi in altre strutture che non siano quella della mia scuola di specializzazione? Cos'è la rete formativa?**

La formazione del medico specializzando si svolgerà all'interno della rete formativa regionale (ma non solo), formata, oltre che delle strutture universitarie sede della scuola di specializzazione, di strutture ospedaliere che rispondano agli standard di accreditamento per la formazione ([DM 29/3/06](#)). È compito dell'Osservatorio Nazionale stabilire gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa. Il principio che sta dietro all'ampliamento del numero delle strutture che possono accogliere gli specializzandi durante il percorso formativo è quello di offrire un numero di procedure appropriato per la formazione di tutti gli specializzandi iscritti alla scuola, in modo tale da permettere di raggiungere tutti gli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico. Il numero di procedure disponibili per la formazione in un'unità operativa viene calcolato come 1/3 dei DRG annuali della struttura stessa. Questo significa che per alcune procedure la sola struttura sede della scuola può non essere sufficiente per il numero di specializzandi iscritti.

[Vai all'indice](#)

- **Posso svolgere periodi di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa?**

L'art. 40, c. 6, del D.LGS 368/99, dispone: "Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola (adesso comitato ordinatore-sec il nuovo ordinamento), fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162". Il D.P.R. 162/82, art. 12 comma 3, prevede: "Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". Questo significa, come confermato dal MIUR, che è possibile svolgere parte della formazione fuori rete formativa della scuola, purché l'Azienda ospitante si faccia carico dell'assicurazione.

[Vai all'indice](#)

- **Sarà ancora possibile fare dei periodi di specializzazione all'estero? Per quanto tempo? Continuerò a percepire lo stipendio?**

L'art. 40 comma 6 del D.LGS 368/99 prevede che con la stipula del contratto sia possibile svolgere periodi di frequenza in strutture estere, in conformità al programma formativo personale del medico e previa autorizzazione del consiglio della scuola (adesso comitato ordinatore). Rispetto al passato non vi è un periodo limite di 12 mesi e la durata della permanenza all'estero può essere superiore all'anno e arrivare come deliberato in Conferenza Stato-Regioni fino a 18 mesi. Diverso il discorso per le "missioni scientifiche" all'estero, che con il contratto si devono interrompere: si tratta in questo caso di missioni specifiche che non hanno la

finalità di integrare la formazione specialistica e che comunque con la normativa precedente al contratto, cioè secondo il D.LGS 257/91, comportavano la sospensione sia della borsa che della formazione (in pratica una sorta di “congelamento” della scuola di specializzazione). Ora questa sospensione non è più possibile (vedi nota MIUR [n. prot. 4149](#)). L’assicurazione sarà a carico o dello specializzando o si potrà prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

[Vai all'indice](#)

○ **Sono previsti aiuti economici per periodi di frequenza all'estero?**

I diversi atenei prevedono, su base locale, dei contributi per periodi di frequenza all’estero nell’ambito della scuola di specializzazione. In alcuni casi si tratta di borse di studio nell’ambito dei progetti Erasmus o Leonardo, in altri casi si tratta di borse di studio per progetti di ricerca. Consigliamo a chi sia interessato di rivolgersi presso la segreteria centrale delle scuole di specializzazione, presso l’ufficio rapporti con l’estero e presso l’ufficio per la ricerca del proprio ateneo. Tutti questi progetti sono spesso resi noti inoltre tramite i siti web universitari.

[Vai all'indice](#)

○ **Occorre un'autorizzazione per periodi di frequenza all'estero**

Occorre l'autorizzazione del Consiglio di Scuola (adesso comitato ordinatore).

[Vai all'indice](#)

4. Il nuovo ordinamento didattico ([DM 1/8/2005](#)):

○ **Quali sono i principali cambiamenti del nuovo ordinamento entrato in vigore?**

- Vengono individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivise in tre aree (medica, chirurgica e dei servizi clinici) nel cui ambito le scuole sono aggregate in classi omogenee (art.2).
- Viene introdotto il sistema di acquisizione dei crediti formativi: per il conseguimento del titolo di specialista lo specialista in formazione deve cioè acquisire 300 CFU articolati in 5 anni di corso e 360 per le scuole articolate in 6 anni (art. 2).
- Per ciascuna tipologia di scuola viene indicato il profilo specialistico e sono identificati i relativi percorsi didattici. Questi ultimi sono articolati in attività formative, a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi ed alla acquisizione di un numero determinato di CFU. Le attività formative vengono distinte in:
  1. attività di base (finalizzate all’acquisizione di conoscenze generali comuni)
  2. attività caratterizzanti (articolate in un tronco comune a ciascuna area, in discipline specifiche della tipologia di scuola, e da attività caratterizzanti elettive a scelta, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento)

3. attività affini, integrative e interdisciplinari
4. attività finalizzate alla prova finale (tesi di specializzazione)
5. altre attività (per acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali)

**Almeno il 70% delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) (art.2).**

- Per le scuole di area chirurgica verranno dettate con successivo decreto le disposizioni per l'individuazione degli interventi di piccola, media ed alta chirurgia (art.6).
- Le scuole di specializzazione avranno sede presso l'Università, afferendo alle facoltà di medicina e chirurgia. Le facoltà possono istituire ed attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia, e per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anni di corso (art.3).
- Ciascuna scuola di specializzazione deve operare nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, secondo quanto previsto dal D.LGS 368/99 (art.3) e dal [DM 29/3/06](#) (G.U. n. 105 del 8/05/06, Suppl. Ord n.115).
- La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Il corpo docente delle scuole è costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della scuola, nominato dal consiglio di facoltà (adesso comitato ordinatore) su proposta del consiglio di scuola (adesso comitato ordinatore). Almeno un professore del corpo docente deve essere di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia di scuola (art.4). In merito alla direzione della scuola di specialità, se risultano chiare le disposizioni in materia di scuole non federate (comitati ordinatori), non sono affatto chiare quelle che riguardano le scuole federate (coordinatore della sede amministrativa capofila), essendo in corso ad oggi numerosi ricorsi. <http://www.omco.pd.it/news9/news5/news5.htm> (nella sezione notizie per i medici specializzandi-linee guida del MIUR)
- Viene prevista la funzione del tutor, secondo quanto previsto dal D.LGS 368/99 (art.4).
- La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere e dei giudizi dei docenti-tutori (art.5).
- Il diploma di specializzazione conseguito al termine del corso di specializzazione sarà corredato da un supplemento che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che ne hanno caratterizzato il percorso individuale. Secondo quanto previsto dal D.LGS 368/99 ogni specializzando dovrà infatti avere un libretto-diario delle attività formative svolte, certificate mediante firma e con un giudizio sulle capacità ed attitudini espresso dal docente tutore preposto alle singole attività (art.5).



[Vai all'indice](#)

5. Gli organi di controllo:

○ **Che cos'è l'Osservatorio Nazionale? Che funzioni ha?**

Il D.LGS 368/99 prevede (art.43) l'istituzione di un Osservatorio Nazionale della formazione medico specialistica come organo di verifica riguardo l'applicazione del contratto. È composto in forma paritetica da rappresentanti del MIUR, del Ministero della Sanità, dei Presidi di facoltà di medicina e chirurgia, delle Regioni e dei Medici Specializzandi.

Ha il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa. Definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione e ne monitorizza i risultati. In pratica è responsabile di garantire l'adeguatezza dell'intero processo: presenza di servizi generali e diagnostici adeguati ad un approccio multidisciplinare, numero di procedure sufficienti all'addestramento completo, presenza del controllo di qualità delle strutture, adeguatezza dell'attività di tutoraggio, accesso ai mezzi di lettura professionale.

L'Osservatorio propone inoltre ai Ministri le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza.

[Vai all'indice](#)

○ **Che cosa sono gli Osservatori Regionali? Che funzioni hanno?**

Il D.LGS 368/99 prevede (art.44) l'istituzione di un Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, composto in forma paritetica da rappresentanti dei professori universitari, dei dirigenti ospedalieri delle strutture comprese nella rete formativa e dai rappresentanti di Medici Specializzandi ed è presieduto da un Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il suo compito è quello di definire i criteri di rotazione nelle diverse strutture della rete regionale e di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione. Il percorso formativo deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola, del piano formativo individuale del Medico Specializzando e dell'organizzazione delle strutture sede di formazione. L'Osservatorio Regionale fornisce inoltre elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale.

[Vai all'indice](#)

○ **Che cos'è il Consiglio della Scuola? Che funzioni ha?**

La composizione e le funzioni del Consiglio della Scuola (adesso comitato ordinatore per le scuole non federate e designazione di un coordinatore della sede amministrativa capofila per le scuole federate) vengono stabilite dai Regolamenti di Ateneo concernenti le Scuole di Specializzazione. In linea generale il Consiglio della Scuola è l'organo che determina il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'Ordinamento Didattico.

Il Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici:

- stabilisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. È l'organo di garanzia per il raggiungimento degli standard formativi previsti per ogni specializzazione;
- stabilisce il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
- concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la formazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire;
- verifica, sentiti i docenti e i tutori interessati, che il singolo specializzando abbia raggiunto gli obiettivi formativi dell'anno in corso e che possa quindi essere ammesso all'esame di profitto teorico-pratico annuale;
- autorizza periodi di frequenza al di fuori della rete formativa della scuola in strutture universitarie od extra-universitarie non convenzionate o all'estero, coerenti con le finalità della scuola;
- designa annualmente i tutori che guideranno i Medici Specializzandi nel loro percorso formativo.

Il Consiglio della Scuola prevede una rappresentanza dei Medici Specializzandi in numero stabilito dagli ordinamenti locali. Attualmente tale rappresentanza non sembra essere garantita con i nuovi ordinamenti didattici.

[Vai all'indice](#)

○ **In che altri organi sono previsti rappresentanti degli specializzandi?**

Rappresentanti degli specializzandi sono previsti in:

1. CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari): è previsto un rappresentante per tutte le scuole di specializzazione (legali, mediche e SISS);
2. Atenei e Facoltà: i diversi Atenei hanno sottoscritto regolamenti diversi riguardo alla rappresentanze degli specializzandi, per cui in alcuni casi sono previsti rappresentanti in Senato Accademico e in altri casi in Consiglio di Facoltà, in numero stabilito dall'ordinamento locale. In alcuni Atenei non sono invece previsti rappresentanti degli specializzandi negli organi di gestione dell'Università.

[Vai all'indice](#)

6. Ambito fiscale:

**N.B.** Le informazioni raccolte in questa sezione sono state redatte dopo consultazioni con avvocati e commercialisti, tuttavia vista la complessità e talvolta la contraddittorietà delle norme vigenti potrebbero contenere imprecisioni. FederSpecializzandi non si assume la responsabilità di qualsivoglia atto derivante dalla lettura di queste FAQ: consigliamo a chi è interessato ad avere spiegazioni più precise in materia fiscale di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate (presente in ogni città) e/o all'Ordine dei Medici, nonché ad un commercialista.

- **Lo specializzando può produrre ricevuta?**

Sì, specificando il proprio codice fiscale. È opportuno utilizzare un apposito libretto di ricevute che si può acquistare in cartoleria.

[Vai all'indice](#)

- **Qual è il limite annuo per la prestazione occasionale?**

Come prestazione occasionale non è possibile lavorare per più di 30 giorni l'anno continuativi, percependo non più di 5.000 euro l'anno.

[Vai all'indice](#)

- **E' possibile rilasciare certificati?**

Qualsiasi medico può rilasciare certificati su carta libera sotto la propria responsabilità (es. certificati di sana e robusta costituzione)

[Vai all'indice](#)

- **Si possono prescrivere farmaci?**

Tutti i medici iscritti all'Ordine possono prescrivere farmaci su ricettario bianco. Gli specializzandi non possono prescrivere farmaci su ricettario regionale fatto salvo in quelle regioni in cui esista una convenzione con le ASL locali (Emilia Romagna, ecc).

[Vai all'indice](#)

- **Lo specializzando può aprire partita IVA?**

No, tranne nei casi concessi dalla legge. Ovvero quando le ASL lo richiedono per pagare le sostituzioni di Guardia Medica, Medico di Medicina Generale e Guardia Turistica.

[Vai all'indice](#)

- **Cosa succede ad uno specializzando che lavora al di fuori dei settori consentiti (che, a puro titolo di esempio, 'occasionalmente' fa guardie presso strutture private) emettendo regolare ricevuta come prestazione occasionale al momento del pagamento?**

Dal punto di vista fiscale è in regola, dovrà poi provvedere alla dichiarazione dei redditi. Non è in regola nei confronti dell'Università; quindi se l'Università ravvisasse questa incompatibilità potrebbe eventualmente intraprendere provvedimenti tra i quali, ipoteticamente, anche l'interruzione del corso di specializzazione.

[Vai all'indice](#)

- **Se si emettono delle fatture o delle ricevute occorre fare la dichiarazione dei redditi?**

Sì.

[Vai all'indice](#)

- **Cosa succede se si riceve una somma di denaro senza emettere ricevuta?**

Evidentemente non è una procedura legalmente valida.

[Vai all'indice](#)

- **Quando si deve apporre il bollo su ricevute e fatture?**

Quando l'importo supera € 77,47 si deve apporre un bollo da € 1,81 a carico del cliente.

[Vai all'indice](#)

- **Come si compila una ricevuta per prestazione occasionale?**

È possibile acquistare l'apposito blocchetto che si può acquistare in cartoleria oppure preparare artigianalmente un foglio seguendo [questo modello](#).

[Vai all'indice](#)

- **Se durante una sostituzione devo fare un certificato a pagamento come mi devo comportare con la ricevuta?**

Può essere fatta in carta semplice o su blocchi prestampati autoriscaldanti in modo da avere due copie: una per il paziente ed una per sé. I dati principali che è opportuno riportare sono: data, nome del paziente, causale (certificazione medica), importo, timbro e firma e il proprio codice fiscale. N.B. La R.A. (vedi [sotto](#)) può essere applicata solo da soggetti con P. IVA, quindi non dal nostro paziente che viene in studio per il certificato; quindi si riceverà la somma intera sulla quale saremo noi stessi a dover pagare eventuali tasse dopo la dichiarazione dei redditi in cui avremo riportato anche queste ricevute!

[Vai all'indice](#)

- **Quali delle mie spese personali e professionali possono essere messe nella dichiarazione dei redditi come costi (oneri deducibili)?**

Se non si è titolari di P. IVA i costi professionali (corsi, libri, apparecchiature, ecc.) non possono essere dedotti. Si possono indicare solo le spese personali generiche valide per chiunque, medico e non: spese mediche, tasse di mutui, tasse Universitarie, contribuzioni obbligatorie (tra cui spese per ENPAM, Ordine dei Medici, ONAOSI, ecc.). È molto importante conservare sempre e con ordine tutte le ricevute di questi tipi di pagamento.

[Vai all'indice](#)

○ **Se vengo pagato per dei lavori devo pagare la quota B all'ENPAM?**

La quota B è una contribuzione obbligatoria calcolata come percentuale sul reddito derivante da attività libero professionale, questo tipo di attività è quella tipica dei professionisti titolari di P. IVA, quindi le ricevute per prestazioni occasionali, a detta del commercialista presente all'incontro, non rientrano in questo ambito e non vanno pertanto dichiarate ai fini della quota B.

Per quanto riguarda le attività connesse e pagate delle ASL (continuità assistenziale, sostituzioni), potrebbe essere già trattenuta dall'ASL stessa una quota destinata all'ENPAM, quindi anche in questo caso non vanno computate per il calcolo della quota B.

[Vai all'indice](#)

○ **Se faccio qualche lavoro e la dichiarazione dei redditi, ma vivo ancora con i miei, sono considerato 'soggetto a carico' o no?**

I figli che abbiano compiuto il 18° anno, con reddito complessivo entro € 2840,51 al lordo degli oneri deducibili, sono considerati a carico.

[Vai all'indice](#)

7. Piccolo glossario:

- *Fattura*: è un documento fiscale con il quale il titolare di P.IVA dichiara di aver **percepito** una somma di denaro come onorario per la sua prestazione professionale **da altri soggetti titolari di P. IVA (società, aziende, enti, cliniche, laboratori, studi...)**.
- *Ricevuta*: documento fiscale con il quale una persona non titolare di P. IVA dichiara di aver ricevuto una somma di denaro da un'altra persona (o ente, società, clinica...). La ricevuta non ha requisiti stabiliti per legge (ma a senso deve riportare data, nomi, cifre ecc...).
- *Ritenuta d'acconto (R.A.)*: è una somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a versare allo Stato come 'sostituto d'imposta' del lavoratore non titolare di P. IVA. La R.A. viene calcolata come il 20% del compenso totale pattuito. La R.A. rappresenta un anticipo sulle imposte sul reddito che il lavoratore dovrà pagare allo Stato per l'anno in corso (per questo si dice che il datore di lavoro funge da sostituto d'imposta). Il datore di lavoro alla fine dell'anno (in realtà nei primi mesi del successivo) rilascia al lavoratore un certificato dei versamenti delle R.A. effettuati durante tutto l'anno.
- *Lavoro occasionale*: può essere svolto da soggetti non titolari di P. IVA; è di due tipi individuati dalla legge:
  - *Lavoro occasionale puro*: prestazione unica o comunque straordinaria (l'occasionalità deve essere considerata tale in questo caso), priva di qualsiasi risvolto di continuità e coordinazione presso il datore di lavoro, non c'è nessun limite economico previsto;
  - *Collaborazione occasionale*: esiste in questo caso un coordinamento con il committente; questo tipo di collaborazione è però normata (legge Biagi) in modo tale che, superato il limite di 3000 € oppure il numero di 30 gg lavorativi all'anno, scatta per il committente l'obbligo di contribuzione

previdenziale (trattenuta dalla paga ovviamente) e di apertura della Partita IVA (perché non è più un lavoratore occasionale ma un vero e proprio libero professionista).

[Vai all'indice](#)